



CIRCOLARE N. 17

Roma 9 SET. 2010

Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per le Antichità

A TUTTE LE SOPRINTENDENZE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Prot. 7665 Cl.

28.01.00/51

ALLE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI

Oggetto: Circolare esplicativa sui depositi di materiali archeologici presso Musei ed Enti locali

p.c. al Segretario Generale

All'Ufficio Legislativo
LL.SS.

Un recente parere reso con nota 4061 del 04/03/2010 dall'Ufficio Legislativo su un caso di attribuzione della competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esposizione presso Musei regionali e locali di reperti archeologici di proprietà dello Stato ritrovati nell'attuazione di una concessione di scavo e ricerca (ex art. 89, comma 6 del Codice dei Beni Culturali) ha confermato che la suddetta competenza - come già indicato nella nota di questa Direzione n. 8763 del 18.9.2008 avente ad oggetto "*Depositi di materiali archeologici presso Musei di Enti locali. Criteri generali e procedure*" - spetta a questa Direzione per le Antichità, restando alle Direzioni Regionali il compito in fase preliminare di trasmettere, valutandola, l'istruttoria delle Soprintendenze, e, dopo l'eventuale autorizzazione della Direzione Generale, stipulare con gli Enti locali il conseguente accordo di valorizzazione comprendente il deposito dei beni.

Quanto sopra non interferisce né con i compiti assegnati alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici ex art. 17, comma 3, lettera m) del D.P.R. n. 233/70 in materia di comodato, né con il compito assegnato alla Direzione Generale per la Valorizzazione (ex art. 8, lettera h, del d.P.R. 233/70) di stabilire, "*sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, parchi archeologici e complessi monumentali, ai sensi dell'articolo 44 del Codice*", essendo i beni di cui all'art. 44 del Codice quelli di proprietà privata.

In merito all'individuazione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione, presso Musei regionali e locali, di reperti archeologici di proprietà dello Stato non provenienti da concessioni di scavo e ricerca ex art. 89, comma 6, del Codice, ma dalla ordinaria attività di tutela sul territorio nonché dalle attività di archeologia preventiva, soccorrono le motivazioni poste alla base del parere dell'Ufficio Legislativo che risulta fondato sia sulla scorta del precedente parere dello stesso Ufficio n. 5709 del 28 febbraio 2005, sia sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 6, comma 2, lett. c) del DPR n. 233/07 che attribuisce al Direttore Generale per le Antichità la competenza ad autorizzare il prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, sia infine per la considerazione che la fruizione e la valorizzazione dei materiali provenienti da concessioni di ricerca deve essere coerente con le ragioni di tutela che hanno portato alla concessione stessa.



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Antichità

- (2) -

Pertanto, la competenza deve essere posta in capo allo stesso organo, la Direzione Generale per le Antichità, cui compete l'autorizzazione alle concessioni di scavo e ricerca; il tutto alla luce del principio generale che la fase della valorizzazione non può comportare pregiudizio alle ragioni della tutela.

Tenuto conto di quanto sopra e del fatto che si tratta, anche per i materiali archeologici non provenienti da scavi in concessione, comunque di beni di proprietà statale derivanti dall'attività di tutela, in piena conformità all'orientamento rappresentato dall'Ufficio Legislativo, questi casi andranno regolati, per analogia del caso dei beni rinvenuti in attività di concessione, con le procedure della richiamata circolare, prot. 8763 del 18.9.2008 della Direzione Generale per i Beni Archeologici ed ora per le Antichità.

Nell'invitare pertanto gli Uffici in indirizzo all'applicazione delle procedure della circolare sopra citata, si fa presente che negli accordi che saranno stipulati per il deposito dei beni è opportuno che sia richiamato l'art. 102 ed in particolare il comma 4 (che richiama le procedure dell'art. 112), stante la finalità di pubblica fruizione delle iniziative poste in essere.

Ciò ad evitare eventuali fraintendimenti ed impropri riferimenti rispetto alle recenti norme relative al federalismo demaniale e alle previsioni connesse con il trasferimento alle Regioni e agli enti territoriali dei beni e delle cose indicate negli accordi di valorizzazione definiti ai sensi dell'art. 112 comma 4 del Codice (d.lgs. 85/2010).

Alla luce di quanto sopra esposto si resta in attesa di ricevere le eventuali proposte.

Codesti Uffici, inoltre, avranno cura di confermare espressamente il loro assenso sul materiale archeologico concesso in deposito, con indicazione del numero totale degli oggetti richiamati in dettaglio negli atti deliberativi dell'Ente locale richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Stefano De Caro)

